

73 DKR 301/70

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA / CERTIFICATO  
E MARCHE APPLICATE SULL'ISTANZA/ORIGINALE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 13/005968 R. G. Notizie di reato

N. 13/005674 R. G. G.I.P./G.U.P.

N. 1381/2013 R.G. Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari

DOTT. PAOLO SCOTTO DI LUZIO

all'esito dell'udienza nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] rinunciante a comparire  
difeso di fiducia da Avv. [redacted] entrambi del  
foro di Verona - presente  
[redacted] - presente  
difeso di fiducia da Avv. [redacted] del foro di Verona - presente  
Entrambi detenuti presso la Casa Circondariale di Verona - arrestati 15.5.2013

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 co.1 e co.1 bis lett.a )D.P.R. 309/90, così come modificato dalla L.49/06, perché in concorso tra loro detenevano illecitamente a fini di spaccio all'interno di un appartamento sito in via Zancle n.11, primo piano interno 2, del Comune di Verona n.138 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente gr.200 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina e n.7 flaconi integri di metadone, ed inoltre coltivavano n.11 piante di marijuana di dimensioni variabili tra i 10 ed i 40 centimetri.

Accertato in Verona il 15 maggio 2013.

Recidiva reiterata specifica per [redacted]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

MOTIVAZIONE

Gli imputati hanno chiesto di definire il procedimento con emissione di sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. con il consenso del Pubblico Ministero.

Le richieste sono state così formulate, previa concessione a entrambi della speciale attenuante di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90, prevalente sulla recidiva per [redacted] e a [redacted] delle attenuanti generiche: per [redacted] p.b. anni tre di reclusione ed euro 4500 di multa, ridotta per il rito a anni due di reclusione ed euro 3000 di multa; per [redacted], p.b. anni tre di reclusione ed euro 4500 di multa, ridotta per le generiche a anni due, mesi tre di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di ano uno, mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa.

Non sussistono elementi che consentano un proscioglimento immediato degli imputati ex art. 129, comma 2 c.p.p.:

gli imputati, infatti, sono stati arrestati in flagranza nell'appartamento occupato da entrambi e già stabilmente nella disponibilità di [redacted] dove era in corso attività di spaccio direttamente osservata; nell'appartamento è stata sequestrata la droga indicata in imputazione, oltre che bilancino di precisione e strumenti utili al confezionamento di singole dosi; inoltre sono state sequestrate somme di denaro contante, di cui quella pari a 2915 euro conservata dentro un calzino.

Il fatto può essere qualificato lieve perché al di là del peso lordo le diverse sostanze presentavano un principio attivo molto basso e la esatta quantificazione è di circa 7 grammi di eroina e poco più di un grammo di marijuana, sebbene suddivise in numerose dosi.

La speciale attenuante può essere riconosciuta prevalente sulla recidiva contestata a [redacted] (già condannato ripetutamente per fatti di droga) come consentito da Corte Cost. sent.251/12, considerata la lunga tossicodipendenza di [redacted], affetto da HIV e dunque in funzione di adeguamento della pena al caso concreto come preteso dalla sentenza citata.

Dal canto suo [redacted] ha ammesso la sua attività illecita, è soggetto allo stato incensurato, di giovane età sicchè possono essere riconosciute le generiche.

Le singole pene finali singolarmente applicate devono ritenersi congrue, in relazione all'effetto deflativo del rito, e tengono conto della condotta e delle personalità di ciascuno degli imputati.

In difetto di condanne ostative, considerato che la sottoposizione a processo abbia svolto efficacia di dissuasione può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale a [redacted] con conseguente statuizione ex art.300 c.p.p.

Seguono le statuizioni di legge in ordine alla condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare e alla confisca dei corpi di reato, in conformità al dispositivo.

In particolare va disposta:

- la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro;
- la confisca del bilancino, del coltello e delle altre cose utili al confezionamento della droga, usate dunque per commettere il reato;
- la confisca delle varie somme di denaro sequestrate al momento dell'arresto; si deve infatti precisare che l'appartamento è stato oggetto di osservazione per un tempo.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

apprezzabile ed è stato notato un via vai di persone all'evidente scopo di rifornirsi di droga, come dimostrato dal fatto che stazionassero lì anche al momento dell'intervento che ha colto in atto un'attività di confezionamento della droga, atteso che sul tavolino del salotto sono state sequestrate 24 dosi di eroina pronte dunque per l'immediata consegna mentre il resto dello stupefacente era occultato in altri luoghi della casa; la composizione delle somme di denaro in biglietti vari, le modalità di custodia di 2195 euro, nascosti in un calzino, mentre indosso a [redacted] è stata rivenuta la minore somma di 385 euro, sono tutti elementi che consentono di ricondurre quel denaro all'attività illecita. Non sussistono condizioni probatorie e preventive per mantenere in sequestro telefoni, computer, occhiali ecc. che vanno restituiti a chi ne abbia diritto

P Q M

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p., su conforme richiesta delle parti, previa concessione a entrambi gli imputati della speciale attenuante di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90, prevalente sulla recidiva per [redacted] e a [redacted] delle attenuanti generiche, applica a [redacted] la pena di anni due di reclusione e euro 3000 di multa e a [redacted] la pena di anno uno, mesi sei di reclusione e euro 2000 di multa.

Pena sospesa per [redacted]  
Visto l'art.300 c.p.p. dichiara cessata la efficacia della misura della custodia cautelare in carcere in atto applicata al detto [redacted] del quale ordina la immediata liberazione se non detenuto per altra causa mandando alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Visti gli artt.445-535 c.p.p. pone a carico degli imputati singolarmente le spese di mantenimento per la custodia subita.

Visti gli artt. 240 CP, 87 DPR 309/90, ordina

-la confisca e la distruzione di tutto lo stupefacente in sequestro, nonché del bilancino, del coltello e del materiale di confezionamento in sequestro;

-la confisca del telefono cellulare in sequestro;

-la confisca della somma di denaro di 3.300 euro giacente sul libretto di deposito giudiziario n. 49405 rilasciato il 2/10/2013 di cui ordina l'estinzione.

Visto l'art.263 c.p.p. ordina la restituzione a chi ne abbia diritto delle altre cose (computer, occhiali, telefoni ecc.) indicate al n.18889/A corpi di reato.

Letta e depositata in udienza, come da separato verbale,

Verona, 15 novembre 2013

Il Cancelliere  
Dott. Maria Antonella Fadini

Il Giudice  
Dott. PAOLO SCOTTO DI LUZIO